



Il Presidente

Prot n.

Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto Cirio  
Piazza Castello, 165  
10121 Torino

**OGGETTO:** *Deliberazione legislativa relativa a: "Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".*

Ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto e 30 del Regolamento consiliare, si trasmette, in allegato, il testo della deliberazione legislativa di cui all'oggetto, approvata dal Consiglio regionale in data 30 giugno 2020 nella III Commissione consiliare in sede legislativa, per gli adempimenti di cui all'articolo 47, comma 1, dello Statuto.

Con i migliori saluti.

Stefano Allasia

All: Deliberazione legislativa

AJ/FP/FF/fq

**Disegno di legge 30 giugno 2020, n. 103**

**"Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"**

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) sono inseriti i seguenti:

"1 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio.

1 ter. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso."

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it).*

### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 bis. (Vendite promozionali)

1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

1 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio.

1 ter. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.”.

### *Nota all'articolo 3*

Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni **dall'approvazione**.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.

***Disegno di legge n. 103***

"Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"

Presentato dalla Giunta regionale in data 26 giugno 2020.

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla III Commissione permanente in data 29 giugno 2020

Relatori: Claudio Leone, Domenico Ravetti, Sarah Disabato.

Approvato all'unanimità in III Commissione consiliare in sede legislativa il 30 giugno 2020 con 50 voti favorevoli